

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA

Tra

Comune di Pontecagnano Faiano con sede, via Maria Antonio Alfani, 52, codice fiscale 00223940651 in questo atto rappresentato dall'**arch. Giovanna AVELLA** in forza della delibera di G. C. n. del in qualità di Responsabile del Settore Patrimonio del Comune di Pontecagnano Faiano domiciliato per la carica ed ai fini del presente presso la sede Comunale, atto ove sopra (di seguito per brevità "Comune") –

da una parte

e

....., con sede legale in Via, iscritta presso il Registro delle Imprese presso la CCIAA di, Codice Fiscale numero, nella persona di, munito dei necessari poteri – (di seguito per brevità "Società") dall'altra parte –

di seguito definite congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte".

PREMESSO CHE

- a) Una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema;
- b) A partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante;
- c) Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio;
- d) La Legge Italiana del 7 agosto 2012 n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- e) Il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012 e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;
- f) Il Piano energetico ambientale regionale (PEAR), di cui alla Legge Regionale n. 37/2018, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 377 del 15/07/2020;
- g) Le Parti considerano lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- h) Il Comune è interessato all'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di parcheggio del proprio territorio comunale;
- i) La Società, ovvero il soggetto che installa e gestisce l'infrastruttura di ricarica composta da uno o più punti di ricarica (di seguito per brevità "Infrastrutture di Ricarica" o "IdR") per la mobilità elettrica da un punto tecnico e operativo, ne controlla gli accessi e occupandosi della gestione quotidiana dell'infrastruttura, della manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere;
- l) La Società nella sua qualità eroga il servizio di ricarica dalla stazione IdR agli utenti finali (conducenti di veicoli elettrici). Si occupa inoltre dell'autenticazione del cliente, della gestione del sistema di pagamento e dell'eventuale assistenza tecnica necessaria;

m) Tutte le IdR installate e gestite dalla Società sono dotate di tecnologie informatiche per la gestione da remoto e sono in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Comune e la Società si conviene quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE.

Le premesse innanzi esposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito anche il "Protocollo").

Art. 2 - OGGETTO.

Con il presente Protocollo, le parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3 - LOCALIZZAZIONE E NUMERO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA.

Le Infrastrutture di Ricarica saranno composte da un numero compreso tra un minimo di ed un massimo di da installarsi in aree pubbliche all'interno del territorio comunale da definirsi congiuntamente tra le Parti tra quelle individuate nell'elenco di cui alla delibera di Giunta Comunale n. /2022.

Le Parti danno atto che, per ogni area individuata, la Società dovrà installare le IdR a sua cura, entro tre mesi dall'ottenimento delle autorizzazioni di allaccio, avviando la richiesta di allaccio entro un mese dalla sottoscrizione del presente protocollo.

Art. 4 - CARATTERISTICHE IdR.

Le Infrastrutture di Ricarica installate dalla Società saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il sistema di ricarica non prevederà alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto. Per ricaricare il veicolo, dovrà essere necessario solo uno smartphone o una tessera identificativa. Il sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione avverrà tramite una APP gratuita compatibile con i sistemi operativi più comuni (Ios, Andoid ecc..) che consentirà, tra l'altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, compresa la verifica della disponibilità ed eventuale prenotazione all'uso oltre che il monitoraggio dello stato della carica in corso, compreso avviso di termine della ricarica e la visualizzazione del costo e l'attivazione e la gestione della ricarica e il pagamento.

Le Infrastrutture di Ricarica sono dotate di una tecnologia in grado di garantire l'interoperabilità fra le infrastrutture di diverse aziende; pertanto, sarà possibile ricaricare il veicolo elettrico utilizzando il contratto sottoscritto con il proprio venditore di energia elettrica.

Infatti, le infrastrutture di ricarica della Società offrono un servizio di ricarica multivendor, come previsto dalla disciplina di settore; pertanto, abilitano qualsiasi Mobility Service Provider (previo accordo con il gestore) ad offrire il proprio servizio di ricarica tramite le IdR della Società (le tariffe e le modalità di ricarica ai clienti finali dipenderanno delle condizioni del Provider scelto).

Art. 5 - IMPEGNI DELLE PARTI.

La società si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, le seguenti attività:

- individuare congiuntamente al Comune, nell'ambito delle aree indicate, le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
- progettare le "Aree dedicate", composte dalle IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione delle infrastrutture di ricarica, previo presentazione di apposita istanza al SUAP competente per materia, che provvederà ad acquisire i pareri endoprocedimentali;

- collegare le infrastrutture di ricarica alla rete elettrica, richiedendo al competente distributore locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD) intestata alla Società;
- provvedere alla installazione e alla gestione delle infrastrutture di ricarica, che restano di proprietà della Società per l'intera durata del presente Protocollo;
- provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata necessari per l'installazione della infrastruttura di ricarica;
- mantenere l'infrastruttura di ricarica, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo;
- adeguare tutta la strumentazione delle infrastrutture di ricarica agli obblighi normativi, nonché all'evoluzione degli standard tecnologici del settore;
- provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale relativa al divieto di fermata con eccezione dei veicoli elettrici in fase di ricarica;
- provvedere a tutte le attività di collaudo;
- assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposte relativa alla posa delle infrastrutture di ricarica;
- rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui: riceva richiesta scritta dal Comune; alla scadenza del contratto; alla rescissione del contratto o qualora siano subentrare circostanze di fatto nuove e imprevedibili, imposte da legge o da regolamenti, senza alcuno indennizzo tra le parti;
- di assolvere al pagamento dell'occupazione dell'infrastruttura se dovuto, in conformità con il vigente Regolamento comunale.

Il Comune si impegna ad:

- individuare, congiuntamente alla Società, le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, delle infrastrutture di ricarica, tenendo conto delle IdR da installare o già installate da altre Società al fine di garantire una uniformità di servizio a tutti i cittadini;
- mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per veicoli elettrici per la durata del presente Protocollo, con esclusione della corresponsione del solo spazio occupato dalla infrastruttura di ricarica qualora l'erogazione non provenga da fonti di energia rinnovabile. Dati i poteri del Comune in quanto Ente proprietario della strada e l'assenza di concessione di occupazione del suolo pubblico a favore della Società, l'Amministrazione valuterà nel corso di durata della presente convenzione se confermare la sosta esclusiva a favore dei veicoli elettrici in fase di ricarica o disporre diversa regolamentazione, anche non esclusiva e/o a pagamento, a propria cura e spese; in quest'ultimo caso resta inteso che la Società avrà facoltà, previa comunicazione scritta, di procedere a rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi;
- fare tutto quanto in suo potere affinché gli stalli di parcheggio di cui ai punti precedenti siano occupati esclusivamente da veicoli elettrici.

Art. 6 - DURATA.

Il presente Protocollo d'Intesa avrà durata di anni 10 a partire dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo da concordarsi tra le Parti prima della scadenza, previa comunicazione scritta. Il Protocollo, *se richiesto*, avrà durata superiore ai 10 anni per l'installazione di stazioni di ricarica per vetture elettriche ultraveloce HPC – High Power Charging, con una potenza variabile tra 150kW e 350kW, con possibilità di rinnovo da concordarsi tra le parti.

Art. 7 - NON ESCLUSIVITA'.

Ciascuna delle Parti è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al presente protocollo d'intesa con altre Società o con altri Enti.

Art. 8 - RISERVATEZZA.

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza di consenso dell'altra Parte, alcun documento, dato od informazione ricevuta direttamente o indirettamente, con riferimento a presente Protocollo, indipendentemente dal fatto che tale informazione sia stata fornita anteriormente, contestualmente o successivamente alla stipulazione del presente Protocollo.

Art. 9 - DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE.

Il Comune riconosce e prende atto che la Società è titolare, ovvero ne ha la disponibilità, in via esclusiva del know-how e di eventuali diritti di proprietà intellettuale, laddove propri, riguardanti le infrastrutture di ricarica, il relativo software, nonché tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche e gli eventuali modelli di utilità, oltre ad ogni ulteriore documento tecnico predisposto dalla Società.

Art. 10 – GARANZIE.

La Società _____ incaricata di installare le IdR ha presentato/ è in possesso di polizza di assicurazione RCT n. _____ rilasciata dalla compagnia _____ per la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata, massimale per ogni sinistro, non inferiore ad euro 500.000,00.

Art. 11 - FORO COMPETENTE – MODIFICHE – CESSIONE.

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello avente giurisdizione sul territorio del Comune, con esclusione espressa di ogni altro Foro.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte. Il Comune acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte della Società in favore di società dalla medesima controllate, o sue controllanti, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa Società.

Art. 12 - RINVIO ALLE LEGGI.

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n.679/2016 ("Codice Privacy"), le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione del presente Protocollo.

Art. 14 - SPESE DI REGISTRAZIONE.

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 Il comma del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con la propria inadempienza avrà resa necessaria la registrazione medesima, invocandosi sin d'ora l'applicazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 15 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.

Qualsiasi tipo di comunicazione tra le Parti ai sensi del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata (PEC):

Per la Società:

PEC: Telefono

Per il Comune:

PEC: Telefono

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, secondo le disposizioni di legge.

Pontecagnano Faiano li,

per la Società

.....

per il Comune

.....